



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIAZZA MARCONI" - VETRALLA

Piazza G. Marconi, 37 – 01019 Vetralla (VT) ☎ 0761.477012 - 0761.460100 ✉ vti83600r@istruzione.it C.F. 80014910568

✉ vti83600r@pec.istruzione.it Sito web: www.icpiazamarconi.edu.it Codice univoco ufficio: UFXI4A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "PIAZZA MARCONI"-VETRALLA
Prot. 0002209 del 22/07/2020
A-15 (Uscita)

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



INDICE

	Pag.
1 PREMESSA	3
2 DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	4
3 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4 RESPONSABILITÀ GIURIDICA	7
5 PIANO D'AZIONE	10
6 INTERVENTO PREVENTIVO	10
7 INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	10

1. PREMESSA

I fenomeni di bullismo e di violenza interessano con sempre maggiore frequenza le scuole ponendo in evidenza la necessità di incrementare azioni volte a favorire la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti a rischio con interventi educativi. La scuola, infatti, quale terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, svolge il compito fondamentale di favorire lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento: la scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, occorre quindi rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa: "la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti." (Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Miur, 2015)

L'Istituto Comprensivo Statale "Piazza Marconi" viste "Le linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" emanate dal MIUR nel 2015 e aggiornate nel 2017, si impegna con questo documento a:

1. favorire la costituzione di reti territoriali allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti per la definizione di un sistema di buone pratiche;
2. realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate;
3. integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione e alla legalità per tradurre le conoscenze in comportamenti consapevoli e corretti;
4. coinvolgere tutta la comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione dei genitori;
5. divulgare agli studenti e alle famiglie il regolamento di Istituto;
6. partecipare a percorsi di formazione tenuti da esperti sui temi bullismo e cyberbullismo;
7. creare sul sito web della scuola una sezione dedicata ai temi del bullismo e cyberbullismo;
8. partecipare alle iniziative e allo sportello ascolto del CTS "A. Selvi";
9. utilizzare procedure codificate per segnalare alle famiglie, agli enti e agli organismi competenti i comportamenti a rischio.

Per raggiungere tali finalità i genitori e la scuola debbono collaborare per vigilare e promuovere nei ragazzi comportamenti consapevoli e rispettosi anche sottolineando loro che gli autori di atti di bullismo e cyberbullismo sono perseguibili anche penalmente.

Il problema del bullismo e del cyberbullismo richiede, dunque, una collaborazione attiva e sinergica tra la scuola, la famiglia e gli studenti perché si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. È importante perciò definire il bullismo ed il cyberbullismo poiché troppo spesso vengono confusi o omologati ad altre tipologie di comportamenti, dai quali vanno distinti, e che configurano dei veri e propri reati.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le Linee di Orientamento emanate dal MIUR nell'aprile del 2015, aggiornate nel 2017, richiamano alcune definizioni, tra le quali la seguente: *“Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso perpetrate da uno o più individui (bulli o bulle) ai danni di uno o più individui (vittime)”*.

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno per avere potere su un'altra persona. Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

Perché si possa parlare di bullismo è necessario che siano presenti alcuni requisiti:

- i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto;
- gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento;
- c'è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- c'è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei;
- la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette.

Nel caso del bullismo è importante non sottovalutare il problema ed agire tempestivamente, poiché le conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, a breve e lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli osservatori. Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), associati ad una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico; alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi. I bulli possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad avere comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro. Gli osservatori, infine, vivono in un contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che aumenta la paura e l'ansia sociale e rafforza una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà vir-

tuale e vita reale risultano non sempre definibili; purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti delle vittime diffusi in rete. Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali.

Il cyberbullismo mostra elementi di continuità con il bullismo tradizionale, ma nello stesso tempo presenta nuove e specifiche caratteristiche: un elevato numero di spettatori che molto spesso non conoscono la vittima; una modalità di aggressione che non prevede una relazione faccia a faccia tra il bullo e la vittima (da cui deriva il fatto che il bullo non può vedere gli effetti del suo gesto sulla vittima e quindi non può innescare meccanismi empatici che limiterebbero gli attacchi); la possibilità per i bulli di agire nell'anonimato. Inoltre, l'elemento della ripetizione nel tempo degli atti aggressivi perpetrati dal bullo deve essere riconsiderato alla luce delle caratteristiche della comunicazione in ambiente virtuale. Un solo episodio, divulgato a migliaia di astanti può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video o il post su un blog è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi. L'altro elemento che distingue il bullismo tradizionale dal cyberbullismo è il richiamo allo squilibrio di potere tra il bullo e la vittima: il mezzo elettronico non necessita di un potere mediato, per esempio, dalla forza fisica. Infatti, anche una sola persona, nel chiuso della propria stanza e senza particolari doti fisiche, può compiere atti di bullismo su un numero illimitato di vittime con poche operazioni telematiche. Infine va considerato l'aspetto di intenzionalità legato all'atto aggressivo: se nel bullismo tradizionale è relativamente immediato leggere l'intenzionalità nelle azioni del bullo, nel cyberbullismo la responsabilità può essere estesa e condivisa anche a chi "semplicemente" visiona un video e decide di inoltrarlo ad altri.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 *"Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale a.t.a. e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irro-*

gazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (n. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle Istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking. In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questo-

re. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (Miur, ottobre 2017)

4. RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il minore di 14 anni, da quello tra i 14 ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Responsabilità delle varie figure scolastiche e dei familiari

A. Il Dirigente Scolastico:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

B. Il Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, attraverso progetti d'Istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;
- aggiorna, coadiuvato da altri docenti, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

C. Il Consiglio d'Istituto:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

D. Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

E. Il Consiglio di classe/team docenti:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

F. Il singolo docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

G. I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

H. Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

5. PIANO D'AZIONE

Questo Istituto pone in essere il presente protocollo quale piano di programma, finalizzato a rendere noto l'impegno della scuola contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo e gli obiettivi di azione da porre in essere in termini di prevenzione e contrasto di fenomeni prevaricanti ed antisociali.

6. INTERVENTO PREVENTIVO

Fondamentale strategia d'intervento da attuare è la prevenzione e l'attuazione di una serie di azioni volte allo scopo di affrontare positivamente i conflitti e prevenire situazioni di bullismo.

- a. Educare gli studenti al riconoscimento della dignità delle altre persone, alla partecipazione e ad una convivenza sana e pacifica.
- b. Rafforzare l'interesse, la tolleranza, il senso dell'autocritica e dell'empatia e la capacità di porsi nelle circostanze dell'altro.
- c. Collaborare fra tutti per insegnare abilità che aiutino gli adolescenti ad aumentare la tolleranza alla frustrazione per aiutare a risolvere i conflitti senza la necessità di aggredire, minacciare, insultare.
- d. Insegnare un'attitudine riflessiva e critica, favorire la comunicazione. È indispensabile sviluppare una capacità critica e selettiva negli alunni in relazione alla grande e varia quantità di informazioni alla quale sono continuamente esposti.
- e. Educare alla diversità, alla multiculturalità e alla differenza di genere valorizzando le differenze e il rispetto degli altri. La differenza non deve essere vista come un ostacolo bensì come una possibilità di arricchimento personale e sociale. La valorizzazione delle differenze deve contribuire a far sì che ogni persona si senta orgogliosa della propria identità personale e culturale accettando se stesso e gli altri. È utile sviluppare attività, come l'analisi di stereotipi e di pregiudizi, che permettano di prendere coscienza della ricchezza che proviene dalla valorizzazione delle diversità, allo scopo di creare un ambiente in cui si possano stimolare attitudini basate sull'etica e sul rispetto degli altri, evitando qualsiasi pregiudizio su genere, etnie, razze, appartenenze religiose o nazionalità.
- f. Educare all'autocontrollo e al rispetto reciproco e delle norme del vivere civile.
- g. Promuovere attività formative legate al tema del bullismo e del cyberbullismo rivolte agli alunni, ai docenti e ai genitori.
- h. Collaborare con le risorse presenti nel territorio, quali Enti Locali, Forze dell'ordine, associazioni, ecc...
- i. Creazione sul sito web di una sezione dedicata al bullismo e al cyberbullismo, dove reperire informazioni sul tema in oggetto e le iniziative intraprese nella scuola.
- j. Promozione di progetti dedicati all'argomento.

7. INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, si deve:

1. informare immediatamente il Dirigente Scolastico.
2. Informare il coordinatore di classe/Insegnante del Consiglio di Classe.
3. Il Team docenti dopo aver informato il Dirigente Scolastico, che valuterà il caso, è tenuto ad analizzare e valutare i fatti.
4. Individuare il soggetto/soggetti responsabili.

5. Raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista - astenersi dal formulare giudizi - è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico. È piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.
6. Informare il Referente scolastico per definire le strategie di azione da intraprendere.
7. Comunicare alla famiglia dell'offesa/o, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta.
8. Supportare nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (Asl, Cts, Servizi Sociali).
9. Il Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico, il Referente dell'Istituto, analizzeranno i fatti e prenderanno le decisioni.
10. Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo che altro si interviene con un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, in modo specifico.

Se invece sono gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo tenuto conto delle varie azioni intraprese si deve:

- comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione, prima telefonica poi anche scritta, formale.
- Scegliere l'azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione da scuola; forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es. lettera/riflessione di scuse alla vittima ed alla sua famiglia.
- Nei casi in cui si ravvisa un eventuale reato: avvio della procedura giudiziaria con denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento di ammonimento o penale.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Deliberato dal Collegio Docenti del 9 dicembre 2019

Deliberato dal Consiglio di Istituto del 2 febbraio 2020